

VI Congresso Nazionale FLAI CGIL ■ 2014



# IL NUOVO STATUTO DELLA **FLAI**

**FLAI CGIL**  
VIA LEOPOLDO SERRA, 31  
ROMA 00153  
TEL. +39 06585611  
FAX +39 0658561334



# VI Congresso Nazionale

Aprile 2014

# IL NUOVO STATUTO DELLA **FLAI**



FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI AGROINDUSTRIA

*Il nuovo Statuto della FLAI CGIL è stato approvato  
dal VI Congresso Nazionale  
svoltosi a Cervia dal 9 al 12 aprile 2014.*

## TITOLO I

# PRINCIPI COSTITUTIVI

### Articolo I

#### **Definizione**

La Federazione Lavoratori dell'Agroindustria (FLAI) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), è un'organizzazione sindacale nazionale unitaria e democratica, plurietnica, di donne e di uomini che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti a tempo indeterminato e a termine, stagionali, avventizi, delle figure miste, nelle diverse articolazioni professionali, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, operanti nell'ambito del settore agroalimentare.

L'adesione alla FLAI è volontaria e avviene su richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori, indipendentemente dall'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e formazioni politiche.

L'adesione alla FLAI comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto e dei principi dello Statuto della CGIL.

L'emblema della FLAI è un quadrato rosso che iscrive una falce stilizzata bianca con la scritta Flai bianca; sopra il quadrato rosso è riportata la scritta Cgil in colore nero.

La FLAI aderisce all'Effat, e alla Uita.

La FLAI ha sede in Roma.

## Articolo 2

### **Principi fondamentali**

La FLAI – nel rispetto del dettato costituzionale e della piena attuazione dello stesso e considerando la pace bene supremo dell'umanità – afferma il valore della solidarietà in una società pluri-etnica, di uomini e di donne, senza privilegi e discriminazioni.

La FLAI opera nel pieno rispetto del principio della libertà sindacale, considera l'unità sindacale e la democrazia sindacale un obiettivo strategico per il rafforzamento del potere contrattuale del sindacato.

La FLAI opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo.

In particolare la FLAI si propone di:

- a) tutelare, difendere e promuovere i diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto agroindustriale;
- b) lottare contro ogni discriminazione ideologica, etnica e sessuale;
- c) rafforzare la solidarietà tra tutti i lavoratori, stabili, precari e disoccupati;
- d) tutelare nelle forme e con le procedure più adeguate il diritto di tutti/e i/le lavoratori/trici a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali nei luoghi di lavoro.

La FLAI fonda le sue scelte politiche e rivendicative sul miglioramento e sulla tutela delle condizioni di vita e di lavoro nonché sulla difesa e sulla salvaguardia della salute, dell'ambiente e del territorio.

Le varie fasi negoziali debbono essere gestite attraverso regole unitariamente definite con il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.

In carenza di un mandato unitario, le modalità di consultazione saranno decise dall'organismo dirigente.

### Articolo 3

## **Iscrizione**

L'iscrizione alla FLAI avviene mediante domanda alla struttura sindacale del luogo di lavoro o alla struttura sindacale territoriale oppure mediante la sottoscrizione della delega.

L'iscrizione alla FLAI è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali, secondo le modalità e i criteri definiti dai competenti organismi confederali e della FLAI.

L'iscrizione è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto/a.

Tutti i dati relativi alle iscritte e iscritti sono tutelati secondo quanto previsto dalla L. 675 (*privacy*).

### Articolo 4

## **Diritti delle iscritte e degli iscritti**

Le iscritte e gli iscritti alla FLAI e alle strutture ad essa aderenti hanno pari diritti, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e ad avere salvaguardata la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi; hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione, e a concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato.

Ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, ciascuna iscritta e ciascun iscritto alla FLAI ha diritto a concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione di iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti; tali posizioni collettive possono essere liberamente manifestate attraverso i normali canali dell'organizzazione.

Ogni iscritta e ogni iscritto alla FLAI ha diritto a concorrere alla elaborazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale che la/lo riguarda.

Le iscritte e gli iscritti alla FLAI possono ritirare in qualsiasi momento la propria adesione; hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto a ricevere tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli nei diversi campi di iniziativa; hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto, inoltre, ad opporsi legitti-

mamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori.

Il voto è personale o a mezzo delegati, eguale e libero.

Tutte le iscritte e gli iscritti possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

La FLAI tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

## Articolo 5

### **Doveri delle iscritte e degli iscritti**

Le iscritte e gli iscritti alla FLAI partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche di ciascuno e nella piena coscienza delle responsabilità che si assumono, con l'adesione e la partecipazione attiva alla vita dell'organizzazione, nei confronti dell'insieme delle lavoratrici e dei lavoratori, privilegiando costantemente il carattere unitario della FLAI.

Le iscritte e gli iscritti, qualora assumano incarichi di direzione, sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza

delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle iscritte e degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte e per quanto riguarda il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della FLAI.

I rappresentanti designati o eletti su indicazione della FLAI (organismi, organizzazioni, associazioni, consigli di amministrazioni, commissioni o simili), devono mantenere con l'istanza che li ha designati rapporti di informazione e di elaborazione, al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in dette sedi.

Tali rappresentanti hanno l'obbligo di redigere per gli organismi un rapporto ogni anno e un rapporto alla fine del mandato.

#### Articolo 6

### **Rapporti con organizzazioni e associazioni**

La FLAI stabilisce rapporti di collaborazione politica ed organizzativa, con organizzazioni ed associazioni che abbiano finalità di tutela del lavoro, principi statutari non in contrasto con i principi di democrazia, autonomia e libertà e partecipazione, anche attraverso convenzioni e/o patti federativi.

#### Articolo 6 BIS

### **ALPAA**

L'ALPAA, Associazione dei Lavoratori Produttori Agroalimentari e Ambientali, è federata nei termini definiti nello speci-

fico patto federativo tra le due organizzazioni e partecipa tramite quest'ultima, nelle forme conosciute da apposita convenzione, all'attività della CGIL.

La FLAI costituisce centro regolatore per l'ALPAA.

Il Presidente dell'ALPAA a qualsiasi livello è membro di diritto del corrispondente Comitato Direttivo della FLAI.

## Articolo 7

### **Democrazia sindacale**

La FLAI ritiene la democrazia sindacale lo strumento insostituibile di salvaguardia della sua autonomia di elaborazione e di decisione, nonché dell'autonomia di elaborazione e decisione di tutto il sindacato.

La FLAI sostiene la necessità di regole certe che garantiscano il pluralismo delle idee, il riconoscimento di posizioni di minoranza e maggioranza, la circolazione del dissenso, per un libero e sereno dibattito.

La FLAI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita democratica del sindacato sono:

- a) la partecipazione di ogni iscritta e ogni iscritto alla FLAI con pari opportunità e diritti, personalmente o a mezzo di delegati, alla formazione delle deliberazioni del proprio sindacato e delle istanze superiori; ogni iscritto e iscritta è elettore ed eleggibile alle cariche elettive; può revocare la sua adesione al sindacato in ogni momento;
- b) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le

- rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica delle altre lavoratrici e degli altri lavoratori;
- c) la garanzia che le lavoratrici e i lavoratori o le dirigenti e i dirigenti sindacali che sono espressione di un punto di vista di minoranza congressuale trovino una loro rappresentanza nei Comitati direttivi;
  - d) l'adozione di regole, condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative, per la gestione e la conclusione dei negoziati, coinvolgendo le lavoratrici ed i lavoratori interessati, le RSU e i coordinatori di gruppo e di settore;
  - e) la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte all'interno dell'organizzazione, sia individualmente espresse che attraverso posizioni collettivamente concertate;
  - f) l'unicità della FLAI nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
  - g) il valore della confederalità e della solidarietà;
  - h) l'affermazione a tutti i livelli, a partire dai Comitati degli Iscritti e dalle Leghe, di un sindacato di donne e di uomini, in applicazione della norma antidiscriminatoria;
  - i) tutte le cariche sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente Statuto;
  - l) nelle elezioni degli organismi dirigenti si applica di norma il sistema del voto segreto;
  - m) è ammessa la votazione palese nelle assemblee di base, salvo

che la votazione segreta non venga richiesta da almeno un decimo delle iscritte e degli iscritti; il voto segreto si applica comunque nel caso che siano presentate più liste, adottando il sistema della proporzionale pura;

- n) le decisioni dei congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese normalmente a maggioranza, fatto salvo quanto previsto dagli specifici articoli in materia di maggioranza qualificata;
- o) la periodicità delle riunioni degli organismi dirigenti e lo svolgimento ogni 4 anni del congresso. La convocazione straordinaria del Comitato direttivo può essere richiesta da 1/10 dei componenti. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta da 1/10 degli/delle iscritti/e o dalla maggioranza qualificata (75%) dei componenti del Comitato direttivo. Le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi, fino al massimo di un terzo dei loro componenti per sostituzione, decisa dal Comitato direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.

## Articolo 8

### **Incompatibilità**

La FLAI applica quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto nazionale CGIL.

TITOLO II

**DELLE STRUTTURE  
E DELLE FORME ORGANIZZATIVE**

Articolo 9  
**Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa della FLAI mira a promuovere la partecipazione delle/gli iscritte/i, delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita del sindacato e l'impegno verso l'unità sindacale.

La FLAI identifica nei luoghi di lavoro e/o nel territorio, nell'assemblea degli/lle iscritti/e la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'assemblea degli/lle iscritti/e elegge:

- a) il Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e;
- b) i/le delegati/e ai congressi delle istanze superiori.

La FLAI si articola nelle seguenti strutture:

- il Comitato o Lega degli/lle Iscritti/e del posto di lavoro, o territoriale, o interaziendale;
- Federazione territoriale;
- Federazione regionale;
- Federazione nazionale.

In ragione della sua complessità il Comitato direttivo nazio-

nale della FLAI può decidere la costituzione di coordinamenti e/o direttivi in relazione a specificità di settore e/o contrattuali, definendone prerogative ed ambiti di lavoro.

#### Articolo 10

### **Il Congresso della FLAI**

Il Congresso è il massimo organo deliberante della FLAI.

Il Congresso è convocato ordinariamente ogni quattro anni; straordinariamente può essere convocato ogni qualvolta lo richieda almeno un decimo degli iscritti o qualora la sua convocazione venga deliberata dal Comitato direttivo con la maggioranza qualificata del 75%.

Il Congresso si svolge sulla base dell'apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli della categoria, in sintonia con i deliberati della CGIL.

Ogni livello congressuale decide nel rispettivo Comitato direttivo il rapporto iscritti/delegati da eleggere per lo svolgimento del proprio Congresso.

In caso di Congresso della sola FLAI, il regolamento per lo svolgimento del Congresso dovrà essere emanato dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza qualificata del 75%.

Tale regolamento dovrà essere conforme ai dettati statutari della FLAI e della CGIL e relativi regolamenti attuativi.

Analogamente si dovrà procedere in caso di congressi straordinari agli altri livelli.

Solo al Congresso nazionale compete deliberare sullo scioglimento della FLAI, con la maggioranza qualificata del 75% dei

componenti.

Il Congresso può attribuire al Comitato direttivo eletto il compito di adeguare ed armonizzare lo Statuto sulla base delle conclusioni del Congresso confederale, con la maggioranza qualificata del 75% dei componenti.

Fra un Congresso e l'altro le modifiche e gli aggiornamenti allo Statuto che si rendessero necessari, devono essere approvati dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza qualificata del 75% dei componenti.

I Congressi ad ogni livello eleggono i delegati al Congresso di livello superiore.

Le Federazioni territoriali e regionali eleggono al Congresso i Comitati direttivi ed il Collegio dei sindaci revisori.

Per quanto applicabili, le regole del presente articolo valgono anche per le strutture delle FLAI, regionali e territoriali.

## Articolo 11

### **Strutture di base**

La FLAI identifica nelle iscritte e negli iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'assemblea delle iscritte e degli iscritti di azienda e/o di Lega elegge il Comitato delle Iscritte e degli Iscritti FLAI.

Il Comitato delle Iscritte e degli Iscritti viene rieletto alle scadenze congressuali.

La FLAI individua nelle rappresentanze unitarie elette nei luoghi di lavoro da tutte le lavoratrici e da tutti i lavoratori, il soggetto titolato alla contrattazione ed è impegnata per promuovere la

loro elezione generalizzata.

Solo in assenza di strutture unitarie, il Comitato delle Iscritte e degli Iscritti della FLAI opera per promuoverne la costituzione e, intanto, svolge il ruolo e la funzione, per la FLAI, della delegazione trattante.

La FLAI è altresì impegnata per la promozione della elezione delle rappresentanze per la sicurezza sul lavoro e per la valorizzazione del loro ruolo.

La Lega è la struttura di base che organizza le lavoratrici e i lavoratori agricoli e alimentaristi delle piccole aziende e nel territorio, le lavoratrici e i lavoratori stagionali ed avventizi del comparto.

Il Comitato direttivo territoriale può decidere la costituzione di leghe a livello sub-comunale, comunale, intercomunale e di bacino, interaziendale, settoriale, intersettoriale.

## Articolo 12

### **Federazione territoriale**

La Federazione territoriale ha compiti di coordinamento e di direzione politica delle strutture aziendali e territoriali di base.

Essa affianca le RSU nella contrattazione in azienda e nelle unità produttive per le materie delegate a quel livello, coordina e dirige la politica contrattuale a livello territoriale, è titolare della stipula di accordi territoriali.

È titolare del rapporto con gli interlocutori pubblici e privati a quel livello.

Il Comitato direttivo territoriale, eletto dal congresso territo-

riale, è l'organo di direzione politica della FLAI territoriale; attua la linea politica decisa dal Congresso; elegge il Segretario generale e gli altri componenti della Segreteria territoriale; approva i bilanci consuntivo, preventivo e patrimoniale; decide la propria rappresentanza in strutture esterne, di emanazione della FLAI territoriale, della CGIL territoriale su sua richiesta, di emanazione contrattuale territoriale o a quel livello demandata, in enti o istituzioni, compatibilmente con l'articolo 7 dello Statuto CGIL.

I bilanci devono essere trasmessi a livello regionale e nazionale della FLAI.

Il Comitato direttivo territoriale elegge il Segretario generale e la Segreteria territoriale.

Il Segretario generale rappresenta legalmente la FLAI territoriale di fronte a terzi e in giudizio.

La Segreteria territoriale assicura la direzione politica, sindacale e organizzativa delle attività della FLAI, attua le decisioni del Comitato direttivo.

I dirigenti territoriali che fanno parte di organismi elettivi di livello superiore, ottemperano ai deliberati assunti a maggioranza o all'unanimità a quel livello in materia contrattuale e negoziale, assicurando l'unità della FLAI nei rapporti con le controparti pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto dalle regole di democrazia sindacale e di mandato negoziale per le consultazioni deliberative dei lavoratori, sulle piattaforme e nelle conclusioni contrattuali.

La Segreteria territoriale mantiene un contatto permanente con le strutture di base e con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane, con gli enti e istituti confederali, nonché con la struttura regionale e nazionale della FLAI.

La Segreteria territoriale trasmette alla Segreteria regionale della FLAI i documenti politici approvati dal Comitato direttivo.

La Segreteria territoriale attua i deliberati del Comitato direttivo in merito alla propria struttura organizzativa sul territorio di competenza, definendo anche gli ambiti del decentramento funzionale in relazione allo sviluppo della sindacalizzazione e della partecipazione dei lavoratori e lavoratrici, raccordandosi con le Camere del lavoro territoriali o metropolitane ed i servizi confederali ed in attuazione dei deliberati organizzativi della FLAI.

La Segreteria territoriale ha la responsabilità del tesseramento e ne trasmette periodicamente i dati a livello regionale e nazionale.

Il Comitato direttivo territoriale può nominare un Esecutivo territoriale.

Il Collegio territoriale dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FLAI territoriale.

Esso è composto da tre componenti.

Il Collegio territoriale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno un Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio territoriale dei sindaci revisori partecipa di diritto alle sedute del Comitato direttivo territoriale senza diritto di voto.

### Articolo 13

## **Federazione regionale**

La Federazione regionale FLAI ha compiti di coordinamento e direzione politica e organizzativa delle strutture territoriali nel

territorio di competenza.

Essa stipula contratti integrativi, accordi regionali ed è titolare di vertenze di livello regionale, del confronto e delle intese con le controparti pubbliche e private a quel livello. È responsabile della attivazione e dello sviluppo delle politiche unitarie.

Coordina le politiche finanziarie nel territorio regionale.

Promuove e coordina le politiche e i comitati di filiera, di bacino e di gruppo e le vertenze intercomprensoriali di carattere intersettoriale; dirige le politiche del mercato del lavoro e le politiche di settore di competenza regionale e le ricadute delle politiche comunitarie a quel livello, in raccordo con gli orientamenti complessivi e i deliberati assunti dal Comitato direttivo nazionale.

Il Comitato direttivo regionale eletto al Congresso regionale, è l'organo di direzione politica della FLAI regionale.

Elegge il Segretario generale regionale e la segreteria regionale.

Il Segretario regionale rappresenta legalmente la FLAI regionale in giudizio e di fronte a terzi.

In caso di assenza o impedimento la FLAI regionale è rappresentata da un componente della Segreteria regionale espressamente delegato.

La Segreteria regionale attua le decisioni politiche del Comitato direttivo regionale, assicura la direzione politica e organizzativa delle attività della FLAI, mantiene un contatto permanente con le strutture territoriali, con la CGIL regionale e con la FLAI nazionale, con gli enti e istituti confederali.

La Segreteria regionale trasmette alla Segreteria nazionale della FLAI i documenti politici e i bilanci regionali preventivo, consuntivo e patrimoniale approvati dal Comitato direttivo regionale e i dati del tesseramento.

Il Comitato direttivo regionale può decidere la costituzione di un Esecutivo regionale.

Il Collegio regionale dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FLAI regionale.

Esso è composto da tre componenti.

Il Collegio regionale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno un Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

Il Presidente del Collegio regionale dei sindaci revisori partecipa di diritto alle sedute del Comitato direttivo senza diritto di voto.

#### Articolo 14

### **Federazione Nazionale**

La Federazione Nazionale della FLAI ha compiti di direzione politica e organizzativa e di coordinamento delle strutture della FLAI sul territorio nazionale; dell'insediamento della FLAI nei luoghi di lavoro e nel territorio; della promozione della politica dei quadri e della loro formazione; della distribuzione, nel quadro delle decisioni del Comitato Direttivo della Cgil, delle risorse provenienti dall'autofinanziamento sulla base del modello organizzativo e degli orientamenti definiti dallo statuto della FLAI e dalle decisioni del Comitato direttivo nazionale della FLAI.

La Federazione Nazionale esercita il mandato negoziale in accordo con la CGIL.

La Federazione Nazionale stipula i contratti nazionali ed è responsabile della contrattazione di livello nazionale, predispone

e attua le iniziative necessarie allo studio ed alla organizzazione delle risposte alle problematiche economiche, sociali, sindacali, previdenziali, di tutela, che interessano i/le lavoratori/ trici del settore agroindustriale; coordina le politiche per l'ottimizzazione dell'azione FLAI nei comparti produttivi, nelle filiere, nei grandi gruppi, nei settori, nell'azione negoziale, di livello nazionale e comunitario; definisce le politiche internazionali; tiene i rapporti con la CGIL, con le Organizzazioni sindacali e datoriali nazionali, con Enti, Associazioni e Istituzioni pubbliche e private, di livello nazionale e comunitario e internazionale; coordina le politiche sindacali interregionali della FLAI.

#### Articolo 15

### **Organi della FLAI**

Sono organi deliberanti della FLAI:

- il Congresso;
- il Comitato direttivo.

È organo esecutivo:

- la Segreteria.

Sono organi di controllo amministrativo:

- il Collegio dei sindaci revisori;
- gli Ispettori.

È organo di garanzia statutaria:

- il Collegio nazionale di verifica.

Articolo 16  
**Il Comitato direttivo nazionale**

Il Comitato direttivo nazionale è il massimo organo deliberante della FLAI tra un Congresso e l'altro.

Ad esso sono affidati i seguenti compiti:

- dirigere la FLAI nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso nazionale;
- impostare le iniziative di portata generale;
- verificare il complesso dell'attività sindacale della FLAI;
- assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la FLAI si articola;
- applicare le regole amministrative in conformità alla legge 460 del 97;
- approvare il bilancio preventivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentato dalla Segreteria, riferito all'esercizio dell'anno successivo;
- approvare il bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, relativo all'esercizio dell'anno precedente.
- eleggere il Segretario generale e la Segreteria;
- eleggere a livello nazionale gli Ispettori nazionali;
- convocare assemblee quali la Conferenza di programma e l'Assemblea delle delegate e dei delegati;
- provvedere alle cooptazioni e sostituzioni dei componenti dimissionari e decaduti, nel Comitato direttivo, nel Collegio di verifica, nel Collegio dei Sindaci revisori, negli Ispettori, nelle forme previste dal presente Statuto;
- provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del

- Congresso;
- costituzione Coordinamenti Regionali

In riferimento alla possibilità di costituire a livello di territorio regionale un “Coordinamento regionale”, quale struttura non di carattere congressuale, la segreteria nazionale può proporre al Direttivo Nazionale la definizione di tale assetto organizzativo.

La motivazione del “Coordinamento regionale” dovrà tenere conto di specifiche valutazioni organizzative e sindacali strettamente raccordate alla peculiarità del territorio di riferimento, definendo prerogative ed ambiti di competenza, così come l'impostazione di rafforzare e migliorare l'assetto e le funzioni dei gruppi dirigenti.

Ha il compito di coordinare e dirigere le attività comunemente con le strutture territoriali comprensoriali per concorrere alla elaborazione di piattaforme rivendicative ed allo sviluppo delle vertenze contrattuali.

Al fine di attivare il lavoro di direzione politica del territorio, verrà costituito il ruolo di “coordinatore”. Tale modello organizzativo deve essere valutato comunemente dai Centri Regolatori di riferimento.

Qualora un organo direttivo o esecutivo di una struttura della Flai assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Cgil e alla Flai perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello statuto “e le normative conseguenti”, con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto di ledere l'immagine delle Cgil e della Flai, il C.D. decide a maggioranza

dei due terzi dei suoi componenti di proporre al C.D.

della Cgil, lo scioglimento di detto organo e la nomina conseguente di un Commissario.

Il Comitato direttivo nazionale è eletto dal Congresso nazionale, che fissa il numero dei suoi componenti.

Il Comitato direttivo nazionale elegge nel suo seno un Presidente e due Vicepresidenti, ai quali compete garantire il suo funzionamento sulla base delle modalità previste da un regolamento che il Comitato direttivo stesso dovrà assumere con la maggioranza qualificata del 75%.

Il Comitato direttivo nazionale è convocato dalla Presidenza, in accordo con la Segreteria nazionale, almeno una volta a trimestre e/o ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da 1/10 dei suoi componenti.

Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione delle strutture di categoria e di prendervi la parola.

Il Comitato direttivo può eleggere una Direzione/Esecutivo con compiti operativi sulle decisioni assunte e/o istruttorie in preparazione delle riunioni del Comitato direttivo.

Alla Direzione/Esecutivo partecipano di diritto la Presidenza del Comitato Direttivo, il Presidente del Collegio di verifica e il Presidente dei sindaci revisori.

La Direzione/Esecutivo opera in raccordo con la Segreteria nazionale.

Nell'ambito del mandato congressuale, su proposta della Segreteria nazionale, il Comitato direttivo può convocare una Conferenza di Programma, quale sede di confronto ed approfondimento sul progetto strategico sindacale della Federazione e sulle

politiche confederali.

Di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita della Flai e della Cgil, su proposta della Segreteria nazionale, il Comitato direttivo convoca l'Assemblea delle delegate e dei delegati della Flai Cgil quale momento di rappresentanza, coinvolgimento e confronto sulle scelte politiche fondamentali della Federazione e della Cgil, fissandone i criteri e le modalità di composizione e partecipazione.

Il Comitato direttivo delibera a maggioranza semplice, fatti salvi i casi per i quali dal presente Statuto è prevista la maggioranza qualificata.

Per quanto applicabili, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture delle FLAI regionali e territoriali.

## Articolo 17

### **La Segreteria nazionale**

Il Comitato direttivo della FLAI elegge il Segretario generale, la Segreteria nazionale.

La Segreteria può nominare un Vicesegretario con compiti vicari su proposta del Segretario generale.

Il Segretario generale rappresenta legalmente la FLAI nazionale di fronte a terzi e in giudizio.

In sua assenza tale rappresentanza è affidata al Vicesegretario.

La Segreteria attua le decisioni del Comitato direttivo, assicura la gestione continuativa della FLAI e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale stesso.

Il funzionamento della Segreteria nazionale si impronta alla

piena collegialità, che scaturisce dall'assunzione della responsabilità individuale e dal vincolo della solidarietà.

La Segreteria nazionale funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria, sulla base dell'incarico affidato su proposta del Segretario generale, risponde del suo operato alla Segreteria.

La Segreteria nazionale attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale.

Assicura la direzione quotidiana delle attività nazionali e mantiene un contatto permanente con la CGIL, con le altre strutture della FLAI e con gli enti e istituti confederali.

La Segreteria nazionale delibera su tutte le questioni che rivestono carattere d'urgenza; concorre alla definizione dei gruppi dirigenti ad ogni livello, favorendo al riguardo la migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.

La Segreteria nazionale provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, al coordinamento degli uffici della FLAI e ne coordina l'attività nei vari campi.

Per quanto applicabili, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture delle FLAI regionali e territoriali.

## Articolo 18

### **Il Collegio dei sindaci revisori**

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della FLAI nazionale.

Esso è composto da tre componenti effettivi e 2 supplenti eletti a voto palese dal Congresso nazionale della FLAI.

Nel caso per effetto di dimissioni o decadenza il numero dei supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo nazionale può procedere a sostituzioni.

Il Collegio nazionale dei sindaci revisori deve essere eletto tenendo conto dei requisiti di specifica competenza ed esperienza dei suoi componenti, i quali non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito della FLAI.

Il Collegio nazionale dei sindaci revisori accompagna con una propria relazione il bilancio della FLAI nazionale; controlla periodicamente l'andamento amministrativo e verifica le regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio nazionale dei sindaci revisori presenta al Congresso nazionale della FLAI una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente al Congresso precedente.

Il Collegio nazionale dei sindaci revisori elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

La Presidenza del Collegio nazionale dei sindaci revisori partecipa alle sedute del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.

Per quanto applicabili, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della FLAI regionali e territoriali.

## Articolo 19

### **Ispettori**

Gli Ispettori sono istituiti a norma dell'art. 20 dello statuto CGIL.

Hanno compiti di riservatezza sia nella fase istruttoria che a indagine conclusa.

Hanno obblighi ispettivi riferiti alle regole della canalizzazione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi.

Si attivano su mandato di organismi nazionali e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi oltreché al Collegio dei sindaci revisori di riferimento.

Il coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo nazionale.

## Articolo 20

### **Il Collegio nazionale di verifica**

Il Collegio nazionale di verifica è l'organo di garanzia statutaria dei diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti ed è l'organo di giurisdizione interna della FLAI.

Il Collegio nazionale di verifica è composto da componenti effettivi e altrettanti supplenti eletti a voto palese dal Congresso nazionale, con una maggioranza qualificata del 75% dei votanti, tra gli iscritti e le iscritte con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione alla CGIL e di riconosciuto prestigio, autonomia, indipendenza.

Qualora il numero dei supplenti si riducesse a tre, il Comitato

Direttivo può provvedere a sostituzioni con un voto a maggioranza del 75% dei votanti.

Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritti/e o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi, di dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi della FLAI, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari.

Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

I componenti del Collegio di verifica sono tenuti alla massima riservatezza sul loro operato.

Il Collegio nazionale di verifica elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso e a tale proposito si dota di apposito regolamento.

La Presidenza del Collegio nazionale di verifica partecipa alle sedute del Comitato direttivo nazionale senza diritto di voto.

## Articolo 21

### **Coordinamenti nazionali**

Al fine di consentire alla FLAI lo svolgimento di una incisiva iniziativa contrattuale e sindacale sulle attività produttive e sulle condizioni di lavoro nei vari ambiti di iniziativa della FLAI, il Comitato direttivo nazionale può istituire Coordinamenti di settore, di filiera, di comparto, di gruppo, di soggetti interessati a

specifiche iniziative nell'ambito del lavoro di intervento di tutela sindacale e contrattuale della FLAI.

I Coordinamenti concorrono alla elaborazione delle politiche di competenza, delle piattaforme rivendicative, allo sviluppo delle vertenze contrattuali, alla ricerca delle soluzioni dei problemi specifici, al raccordo delle complessive linee rivendicative della FLAI, anche al fine di realizzare omogeneità, unità e pari dignità nelle condizioni di accesso al lavoro e tutela delle condizioni di lavoro.

I componenti dei coordinamenti ai fini dell'utilizzo dei diritti contrattuali sindacali, sono equiparati ai componenti del Comitato direttivo nazionale FLAI.

### TITOLO III

## **FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE**

#### Articolo 22

### **Contributi sindacali e solidarietà**

La FLAI è finanziata con il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici.

Il finanziamento – secondo quanto previsto nella Contrattazione collettiva stipulata ai vari livelli e approvata dai/lle lavoratori/trici rispettivamente interessati/e – avviene tramite tessera, con la firma da parte degli/lle iscritti/e della delega per la tratte-

nuta delle quote associative sindacali sulla retribuzione diretta e /o differita, con la contribuzione mensile, con contributi volontari di singoli lavoratori, con altre forme di contributi che abbiano caratteristiche di volontarietà, siano espressamente finalizzati ed ascritti a bilancio nella voce entrate.

Sono altresì fonti di finanziamento sottoscrizioni di volta in volta autorizzate dal Comitato direttivo delle strutture che attivano la sottoscrizione, la quale deve essere indetta dando tempestiva e chiara informazione ai/lle lavoratori/trici interessati circa le modalità di raccolta, le finalità della stessa, i tempi della raccolta e della successiva informazione in merito all'utilizzo delle risorse raccolte, contributi volontari dei/lle lavoratori/trici di sostegno all'attività sindacale.

Sia nel caso di sottoscrizioni che di contributo individuale volontario, al/la lavoratore/trice che versa, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Tutte le voci di cui sopra, nonché altre forme di sostegno (distacchi retribuiti, quote di affiliazione, gettoni di presenza ecc.) vanno iscritti a bilancio fra le 'entrate'.

La contribuzione associativa per delega per i /le lavoratori/ trici occupati/e in tutto il territorio nazionale è stabilita nella misura minima dell'1% su paga base e contingenza o equivalente.

Le contribuzioni versate dai/lle lavoratori/trici sono vincolate alle regole sui riparti e sulle modalità di canalizzazione stabilite dal Comitato direttivo nazionale della CGIL e della FLAI per quanto di propria competenza.

La canalizzazione dei contributi espressamente finalizzati alle attività di assistenza contrattuale, in ragione delle specifiche finalità della loro destinazione, avviene esclusivamente all'interno della FLAI.

Non è ammessa per nessuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altri livelli della struttura FLAI e CGIL.

La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo a nessuna rivalutazione.

La FLAI e tutte le sue strutture non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita della FLAI salvo diverse disposizioni legislative.

In caso di scioglimento della FLAI il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal centro regolatore competente sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

In caso di scioglimento della Cgil nazionale, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in base a quanto previsto dall'art. 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

### Articolo 23

## **Attività amministrativa**

L'attività amministrativa della FLAI deve basarsi sul rapporto costi-ricavi coerente con le possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare, corretta e documentata tenuta contabile.

A tal fine devono essere rispettate le seguenti norme:

- predisposizione annuale del bilancio preventivo per l'anno

- successivo entro il mese di dicembre;
- predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di «Piano unico dei conti» in conformità alla legge 460 del 4/12/97, del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico;
  - predisposizione del bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico, relazione illustrativa, relazione del Collegio dei sindaci revisori) entro il mese di aprile dell'anno successivo;
  - ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
  - copia dei bilanci deve essere tempestivamente inviata ai livelli superiori;
  - l'attività amministrativa dei Comitati degli iscritti e delle Leghe sarà compresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dagli organi dirigenti competenti;
  - i bilanci consuntivi e preventivi devono annualmente essere resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei, normalmente attraverso la stampa della FLAI o della CGIL.

## Articolo 24

### **Autonomia giuridica e amministrativa**

La FLAI nazionale, le FLAI territoriali e le FLAI regionali sono Associazioni autonome dal punto di vista giuridico ed amministrativo e pertanto strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderenti, salvo quanto fosse diversamente stabilito in virtù di norme di legge.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori di orientamenti assunti in organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la FLAI e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

## TITOLO IV

### **DELLA GIURISDIZIONE INTERNA**

## Articolo 25

### **Esercizio della giurisdizione interna**

La giurisdizione interna della FLAI è esercitata sulla base di quanto previsto al Titolo V° dello Statuto CGIL vigente e, per quanto di diretta competenza, dal Collegio nazionale di verifica di cui all'art. 20 del presente Statuto.

## TITOLO V

# **NORMA ANTIDISCRIMINATORIA**

### Articolo 26

#### **Realizzazione della norma**

Nella formazione degli organismi dirigenti ed esecutivi della FLAI a tutti i livelli, nonché nelle sostituzioni negli stessi che si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale ed internazionale, di un sindacato di donne e di uomini, nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 40% o al di sopra del 60%.

Per la realizzazione di quanto sopra verranno definite apposite regole applicative, la cui realizzazione dovrà essere accertata dal Collegio di verifica e periodicamente discussa nei Comitati direttivi a tutti i livelli.

## TITOLO VI

### **NORME GENERALI**

#### Articolo 27

#### **Statuto**

Quanto non previsto dal presente Statuto è normato dallo Statuto della CGIL.

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Comitato direttivo nazionale con la maggioranza qualificata dei componenti del 75%.

#### Articolo 28

#### **Regolamenti attuativi**

I regolamenti in attuazione del presente Statuto, devono essere approvati dal Comitato direttivo nazionale della FLAI con la maggioranza del 75% dei componenti ed hanno valore statutario.

Il Direttivo nazionale della FLAI approverà le modalità di recepimento del regolamento di attuazione dello Statuto CGIL approvate dal Direttivo nazionale della CGIL.

Il Direttivo nazionale della FLAI approverà le modalità di recepimento del regolamento di attuazione delle parti demandate dello Statuto CGIL che verranno approvate dal Comitato direttivo nazionale della CGIL.

## TITOLO VII

### **NORME TRANSITORIE**

#### Articolo 29

#### **Collegio dei sindaci revisori e Collegio di verifica**

In fase transitoria il Collegio dei sindaci revisori ed il Collegio di verifica, sono composti come eletti al Congresso.

In caso di decadenza o dimissioni non verranno effettuate sostituzioni fino al raggiungimento del numero di componenti effettivi rispettivi stabilito dal presente Statuto.

In tale caso si provvederà alla elezione dei componenti supplenti come previsto.



# INDICE

## TITOLO I

### **PRINCIPI COSTITUTIVI** 3

<i>Articolo 1</i> - Definizione	3
<i>Articolo 2</i> - Principi fondamentali	4
<i>Articolo 3</i> - Iscrizione	5
<i>Articolo 4</i> - Diritti delle iscritte e degli iscritti	5
<i>Articolo 5</i> - Doveri delle iscritte e degli iscritti	7
<i>Articolo 6</i> - Rapporti con organizzazioni e associazioni	8
<i>Articolo 6 BIS</i> - ALPAA	8
<i>Articolo 7</i> - Democrazia sindacale	9
<i>Articolo 8</i> - Incompatibilità	11

## TITOLO II

### **DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE** 12

<i>Articolo 9</i> - Struttura organizzativa	12
<i>Articolo 10</i> - Il Congresso della FLAI	13
<i>Articolo 11</i> - Strutture di base	14
<i>Articolo 12</i> - Federazione territoriale	15
<i>Articolo 13</i> - Federazione regionale	17
<i>Articolo 14</i> - Federazione Nazionale	19
<i>Articolo 15</i> - Organi della FLAI	20
<i>Articolo 16</i> - Il Comitato direttivo nazionale	21
<i>Articolo 17</i> - La Segreteria nazionale	24
<i>Articolo 18</i> - Il Collegio dei sindaci revisori	25
<i>Articolo 19</i> - Ispettori	27
<i>Articolo 20</i> - Il Collegio nazionale di verifica	27
<i>Articolo 21</i> - Coordinamenti nazionali	28

TITOLO III	
<b>FINANZIAMENTO E AMMINISTRAZIONE</b>	29
<i>Articolo 22</i> - Contributi sindacali e solidarietà	29
<i>Articolo 23</i> - Attività amministrativa	31
<i>Articolo 24</i> - Autonomia giuridica e amministrativa	33
TITOLO IV	
<b>DELLA GIURISDIZIONE INTERNA</b>	33
<i>Articolo 25</i> - Esercizio della giurisdizione interna	33
TITOLO V	
<b>NORMA ANTIDISCRIMINATORIA</b>	34
<i>Articolo 26</i> - Realizzazione della norma	34
TITOLO VI	
<b>NORME GENERALI</b>	35
<i>Articolo 27</i> - Statuto	35
<i>Articolo 28</i> - Regolamenti attuativi	35
TITOLO VII	
<b>NORME TRANSITORIE</b>	36
<i>Articolo 29</i> - Collegio dei sindaci revisori e Collegio di verifica	36

Finito di stampare  
nel mese di luglio 2014

Impaginazione e stampa:  
**Eureka3**  
Via Val D'A'sta 18 - 00141 Roma  
**[www,eureka3.it](http://www.eureka3.it)**